

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-73 del 08/01/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IDEAL SYSTEM S.R.L. con sede legale in Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento di sabbiatura e verniciatura in conto terzi di manufatti metallici sito nel Comune di Gambettola, Via Buozzi n. 96.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-87 del 08/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IDEAL SYSTEM S.R.L. con sede legale in Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento di sabbiatura e verniciatura in conto terzi di manufatti metallici sito nel Comune di Gambettola, Via Buozzi n. 96.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gambettola in data 04/06/2024, acquisita al Prot. Com.le 10877 e da Arpae al PG/2024/104772, da IDEAL SYSTEM S.R.L. nella persona di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B, per lo stabilimento di sabbiatura e verniciatura in conto terzi di manufatti metallici sito nel Comune di Gambettola, Via Buoizzi n. 96, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Tenuto conto che la Ditta, per le attività svolte nello stabilimento di via Buoizzi n. 96, è autorizzata con domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 presentata al SUAP del Comune di Gambettola in data 04/06/2022;

Considerato che, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di inserimento di verniciatura di particolari meccanici particolarmente pesanti;

Dato atto che il presente atto sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di messa in esercizio delle emissioni E01, E02, E03, E04, E05 da comunicare ai sensi del punto 2. del paragrafo D. dell'Allegato A della presente AUA:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per l'attività di cui ai punti 4.7 e 4.31 dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i, presentata al SUAP del Comune di Gambettola in data 04/06/2022 e poi assunta da Arpae al PG/2022/93713 del 07/06/2022;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Gambettola, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Prot. Com.le 11064 del 06/06/2024, acquisito al PG/2024/104824, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Visto che con Nota Prot. Com.le 12614 del 02/07/2024, acquisita al PG/2024/121867, il SUAP del Comune di Gambettola ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 10/10/2024 ed in data 05/01/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae ai PG/2024/188062 e PG/2025/1374;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 22048 del 05/12/2024, acquisita al PG/2024/221250, la Responsabile del II Servizi Educativi, Culturali e alle Imprese del Comune di Gambettola ha espresso quanto segue: “(...) *vista la dichiarazione sostitutiva allegata alla istanza, prot. 10877/2024, in materia di inquinamento acustico, con cui il T.C.A. dichiara che, ai*

sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011 e dell'art. 8 della L. 447/95, la suindicata attività non induce aumenti significativi del flusso di traffico presente nell'area e la rumorosità conseguente alla presenza dell'attività in esame, durante il periodo di riferimento diurno, rispetta i limiti assoluti di immissione nonché i limiti d'immissione differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97. NON E' SOGGETTA pertanto alla redazione della documentazione di impatto acustico, in quanto attualmente le sorgenti sonore analizzate non sono tali da poter indurre inquinamento acustico presso i ricettori maggiormente vicini;

con la presente si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico, con la quale il T.C.A. dichiara che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011 e dell'art. 8 della L. 447/95, la suindicata attività non induce aumenti significativi del flusso di traffico presente nell'area e la rumorosità conseguente alla presenza dell'attività in esame, durante il periodo di riferimento diurno, rispetta i limiti assoluti di immissione nonché i limiti d'immissione differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97. NON E' SOGGETTA pertanto alla redazione della documentazione di impatto acustico, in quanto attualmente le sorgenti sonore analizzate non sono tali da poter indurre inquinamento acustico presso i ricettori maggiormente vicini.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 08/01/2025, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **IDEAL SYSTEM S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpa e ad agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **IDEAL SYSTEM S.R.L.** (C.F./P.IVA 03552760401) con sede legale in Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B, per lo stabilimento di sabbiatura e verniciatura in conto terzi di manufatti metallici sito nel Comune di Gambettola, Via Buoizzi n. 96.

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Gambettola e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di revocare il titolo abilitativo vigente indicato in premessa a decorrere dalla data di messa in esercizio delle emissioni E01, E02, E03, E04, E05 da comunicare ai sensi del punto 2. del paragrafo D. dell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta, già autorizzata, per le attività svolte nello stabilimento ubicato in via Buozzi n. 96, con domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del Dlgs. 152/06 e s.m.i., presentata al SUAP del Comune di Gambettola in data 04/06/2022 e poi assunta da Arpae al PG/2022/93713 del 07/06/2022, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di sabbiatura e verniciatura in conto terzi di manufatti metallici.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Gambettola con nota P.G.N. 11064 del 06/06/2024 acquisita al protocollo Arpae PG/2024/104824 del 06/06/2024, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Gambettola;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2024/108526 del 12/06/2024, aggiornata in data 18/10/2024 con PG/2024/188947, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della Ditta.

Con nota PG/2024/108529 del 12/06/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Gambettola di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota P.G.N. 13828 del 23/07/2024 acquisita al prot. di Arpae PG/2024/134644 del 23/07/2024, il Comune di Gambettola - Servizio Urbanistica ed Edilizia privata - Suap ha espresso il parere favorevole di seguito riportato:

"(...Omissis...)"

Con riferimento a Vs. nota acquisita al protocollo comunale n. 11426 del 13/06/2024 inerente richiesta di destinazione urbanistica dell'area di che trattasi riportata in oggetto, richiesta di parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti;

Si trasmette l'esito della verifica della destinazione urbanistica dell'area di che trattasi riportata in oggetto e il parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti e si comunica che:

il terreno sito in questo Comune e distinto al Catasto Terreni al Foglio 3 particella 335 è sottoposto alla seguente disciplina urbanistica:

nella prima variante al Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2017:

- *è ricompresa all'interno del territorio urbanizzato;*
- *è insediata in area destinata ad "Ambito specializzato attività produttive (A-13)" di cui all'art. 77 con scheda di rigenerazione urbana n. 9.*
- *è ricompresa all'interno del tirante idrico di riferimento fino a 50 cm per le aree di pianura sottoposte a rischio di allagamento di cui all'art. 4.2;*
- *è ricompresa in parte nella fascia di rispetto di 30 metri degli elettrodotti di alta tensione di cui all'art. 5.1.1;*
- *è ricompresa in parte nella fascia di rispetto di 30 metri della linea ferroviaria di cui all'art. 5.2.2;*
- *è attraversata da Rete elettrica MT.*

Si comunica inoltre che:

- *Lo stato attuale dell'immobile è legittimato con pratica 7/SCIA/2022 prot. 2021 del 04/02/2022 e successiva variante 1/SCIA/2023 prot. 219 del 07/01/2023, aventi ad oggetto la ristrutturazione edilizia dell'intero immobile.*
- *In data 11/01/2023 con prot. 596 è stata depositata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (pratica 1/SCCEA/2023)".*

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 02/12/2024 prot. 317783, acquisita al prot. di Arpae PG/2024/217923 del 02/12/2024, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

"In merito alla pratica in oggetto (ns prot. 155904 del 07.06.2024, n.0179437 del 03/07/2024 e n. 0276123 del 18/10/2024), inerente ditta che effettua lavori di sabbiatura e verniciatura in conto terzi di manufatti metallici, esaminata la documentazione e le successive integrazioni trasmesse dalla Ditta IDEAL SYSTEM S.R.L. in merito alla domanda di nuova Autorizzazione Unica Ambientale, in riferimento alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06), per lo stabilimento sito in VIA BUOZZI N. 96 - GAMBETTOLA (FC)

Si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica parere favorevole con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i."

Con nota PG/2024/211951 del 22/11/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, come di seguito riportato con correzione di refusi:

"(..Omissis..)

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E01 - cabina di granigliatura

Vi vengono convogliate le emissioni di polveri derivanti dalle attività di granigliatura dei componenti metallici prima della loro verniciatura, allo scopo di rendere le superfici idonee all'adesione delle polveri vernicianti. Tali operazioni sono svolte manualmente per mezzo di una granigliatrice ad aria compressa.

E' installato un sistema di abbattimento costituito da un filtro a cartucce, di cui si riportano le caratteristiche:

- *materiale: cellulosa con fibre sintetiche;*
- *altezza della cartuccia: 0.6 m;*
- *diametro della cartuccia: 0.326 m;*
- *superficie filtrante: 180 m²;*
- *velocità di filtrazione: 0.022 m/s;*
- *numero delle pieghe: 262;*
- *pulizia: automatica in controcorrente con aria compressa.*

L'attività può essere assimilata al punto 4.13.11 dei Criteri CRIAER - "distaffatura, sabbiatura, granigliatura, pallinatura, recupero terre", che prescrive:

a) *I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad umido di tipo Venturi Scrubber aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;*

b) *Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA

Materiale particellare

20 (mg.m-3)

Inoltre si può fare riferimento al punto 4.31 della DGR 2236/09 e smi: "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g", ed in particolare al punto 3 - trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli - che stabilisce che tali lavorazioni devono essere chiuse, opportunamente aspirate e dotate di idoneo impianto di abbattimento delle polveri; deve inoltre essere rispettato il seguente limite:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA

Polveri Totali

10 (mg.m-3)

Pertanto, all'emissione E01, si applica il limite più restrittivo della DGR 2236/09 e smi.

Si propone quindi:

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E01</i>	<i>cabina di granigliatura</i>
<i>Portata massima</i>	<i>14500 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>7.5 m</i>
<i>Sezione</i>	<i>0.25 m²</i>
<i>Durata</i>	<i>16 h/gg</i>
<i>Temperatura</i>	<i>ambiente</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a cartucce</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E01;
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E01;

E02 - cabina di verniciatura a polvere A ed E03 - cabina di verniciatura a polvere B

In queste 2 cabine, del tutto analoghe fra loro, si esegue la verniciatura in polvere dei manufatti metallici, applicata manualmente dagli operatori addetti alla verniciatura.

In entrambe è installato un sistema di abbattimento costituito da un filtro a cartucce, di cui si riportano le caratteristiche:

- *materiale: poliestere antistatico;*
- *altezza della cartuccia: 1.35 m;*
- *diametro della cartuccia: 0.35 m;*
- *superficie filtrante: 294 m²;*
- *velocità di filtrazione: 0.027 m/s;*
- *numero delle pieghe: 175;*
- *pulizia: automatica in controcorrente con aria compressa.*

L'attività può essere assimilata al punto 4.13.39 dei Criteri CRIAER - "applicazione dei prodotti vernicianti in polvere", che prescrive:

- Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;*
- I gas polverosi che si generano in questa fase produttiva devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare...;*
- Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA

Materiale particellare

5 (mg.m-3)

Relativamente a quanto previsto dalla DGR 2236/09 e smi, la stessa non si riferisce esplicitamente all'applicazione di vernici in polvere ma più genericamente all'attività di verniciatura, richiamata al punto 4.7: "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g", ed in particolare al punto 5 che stabilisce un valore limite per le polveri totali di 3 mg.m-3.

Pertanto, alle emissioni E02 ed E03 si ritiene di applicare, così come proposto anche dalla Ditta, il limite più restrittivo della DGR 2236/09 e smi.

Si propone quindi:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E02	cabina di verniciatura a polvere A
<i>Portata massima</i>	<i>29000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>12.5 m</i>
<i>Sezione</i>	<i>0.38 m²</i>
<i>Durata</i>	<i>16 h/gg</i>
<i>Temperatura</i>	<i>ambiente</i>

<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a cartucce</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>3 mg/Nmc</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E02;*
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E02;*

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E03</i>	<i>cabina di verniciatura a polvere B</i>
<i>Portata massima</i>	<i>29000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>12.5 m</i>
<i>Sezione</i>	<i>0.38 m²</i>
<i>Durata</i>	<i>16 h/gg</i>
<i>Temperatura</i>	<i>ambiente</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a cartucce</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>3 mg/Nmc</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E03;*
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E03;*

E04 - forno di polimerizzazione A ed E05 - forno di polimerizzazione B

In questi forni, analoghi fra loro, si esegue la polimerizzazione della vernice in polvere precedentemente applicata ai manufatti metallici.

L'attività può essere assimilata al punto 4.13.40 dei Criteri CRIAER - "polimerizzazione/cottura di prodotti vernicianti in polvere", che al punto b) prescrive il seguente limite:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA

Sostanze Organiche (esprese come COT)

50 (mg.m-3)

Inoltre si può fare riferimento al punto 4.7 della DGR 2236/09 e smi: "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g", ed in particolare al punto 6, che stabilisce che "Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA

Composti Organici Volatili (espressi come COT)

50 (mg.m-3)

Si propone quindi:

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E04</i>	<i>forno di polimerizzazione A</i>
<i>Portata massima</i>	<i>2000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>12.5 m</i>
<i>Sezione</i>	<i>0.03 m²</i>
<i>Durata</i>	<i>16 h/gg</i>
<i>Temperatura</i>	<i>200</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>//</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>COT</i>	<i>50 mg/Nmc</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E04;*
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E04;*

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E05</i>	<i>forno di polimerizzazione B</i>
<i>Portata massima</i>	<i>2000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>12.5 m</i>
<i>Sezione</i>	<i>0.03 m²</i>
<i>Durata</i>	<i>16 h/gg</i>
<i>Temperatura</i>	<i>200</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>//</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>COT</i>	<i>50 mg/Nmc</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E05;*
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E05;*

E06 - recuperatore polveri vernicianti (Nuova)

Vi vengono convogliate le polveri derivanti dall'impianto di recupero per la vernice in polvere utilizzata nella cabina di verniciatura B, dedicata alla verniciatura con diverse colorazioni. Tale impianto viene attivato per recuperare il primo colore a polvere utilizzato nella giornata e viene spento al primo cambio di colore. Le polveri successivamente utilizzate andranno ad accumularsi nel pavimento della cabina e poi raccolte per essere smaltite in quanto costituite da una miscellanea di colori. Si sottolinea che nella cabina A tale dispositivo non è necessario in quanto viene utilizzato un solo colore e le polveri in eccesso e depositate sul fondo della cabina vengono da qui raccolte a fine giornata.

E' installato un sistema di abbattimento costituito da due filtri in serie, un filtro a cartucce, di cui si

riportano le caratteristiche:

- *materiale: poliestere antistatico;*
- *altezza della cartuccia: 0.6 m;*
- *diametro della cartuccia: 0.328 m;*
- *superficie filtrante: 80 m²;*
- *velocità di filtrazione: 0.021 m/s;*
- *numero delle cartucce: 8;*
- *pulizia: automatica in controcorrente con aria compressa;*

e un filtro a maniche, avente le seguenti caratteristiche:

- *materiale: fibra di vetro;*
- *altezza della tasca: 0.593 m;*
- *larghezza della tasca: 0.593 m;*
- *numero delle tasche: 1 m;*
- *superficie filtrante: 18 m²;*
- *velocità di filtrazione: 0.093 m/s;*
- *pulizia: sostituzione periodica.*

L'attività può essere assimilata al punto 4.13.39 dei Criteri CRIAER - "applicazione dei prodotti vernicianti in polvere", che prescrive:

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;*
- b) I gas polverosi che si generano in questa fase produttiva devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare..;*
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA

Materiale particellare

5 (mg.m-3)

Relativamente a quanto previsto dalla DGR 2236/09 e smi, ci si può genericamente riferire all'attività di verniciatura, richiamata al punto 4.7: "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g", ed in particolare al punto 5 che stabilisce un valore limite per le polveri totali di 3 mg.m-3.

Pertanto, all'emissione E06, si applica il limite più restrittivo della DGR 2236/09 e smi.

Si propone quindi:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E06	recuperatore polveri vernicianti
<i>Portata massima</i>	<i>6000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>12.5 m</i>
<i>Sezione</i>	<i>0.096 m²</i>
<i>Durata</i>	<i>16 h/gg</i>
<i>Temperatura</i>	<i>ambiente</i>

<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a cartucce + filtro a maniche</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>3 mg/Nmc</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E06;
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E06.

Conclusioni

In relazione alle altre emissioni non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate.”.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra citata, ha ritenuto necessario specificare che:

- posto che i bruciatori a metano per riscaldamento aria nei forni di polimerizzazione A e B (emissioni CT1 e CT2) hanno una potenza termica pari a 500 kW ciascuno, gli stessi non ricadono nella fattispecie dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/06, dato che, pur rientrando singolarmente tra gli impianti elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del medesimo Decreto, al punto dd), l'art. 272 comma 1 stabilisce che al fine di stabilire le potenze termiche nominali dei suddetti impianti, si deve considerare l'insieme degli impianti stessi. Va quindi considerato che l'insieme dei due impianti ha una potenza termica nominale pari a 1 MW e che pertanto non rientrano tra gli impianti in deroga, dovendo quindi essere autorizzati con i limiti stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Al. I alla parte Quinta del medesimo decreto citato. Si stabilisce inoltre di non richiedere l'effettuazione dei monitoraggi periodici in analogia con quanto disposto in merito al monitoraggio per gli impianti termici civili dalla Regione Emilia-Romagna con l'Allegato 4.32 alla DGR 2236/09 e smi;
- per le emissioni esistenti da E1 ad E5 è necessario procedere con la messa in esercizio e successiva messa a regime in virtù della plausibile modifica emissiva delle stesse dovuta al notevole incremento del prodotto verniciante a polvere da 12.500 a 80.000 kg/anno e dei quantitativi di metalli da trattare e verniciare da 750.000 kg/anno a 10.000 t/anno.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Gambettola in data 04/06/2024, prot. 10877, acquisita al protocollo di Arpae PG/2024/104772 del 06/06/2024, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presente le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE CT3 Caldaia produzione riscaldamento e acqua sanitaria palazzina piano terra (35 kW - gas metano),

EMISSIONE CT4 Caldaia produzione riscaldamento e acqua sanitaria palazzina piano primo (35 kW - gas metano),

EMISSIONE CT5 Impianto termico per riscaldamento area di deposito (19,5 kW - gas metano), relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le emissioni convogliate in atmosfera derivanti dall'attività di sabbiatura e verniciatura in conto terzi di manufatti metallici **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE CT1 - Bruciatore per riscaldamento aria in forno di polimerizzazione A (500 kW - gas metano)

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE CT2 - Bruciatore per riscaldamento aria in forno di polimerizzazione B (500 kW - gas metano)

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E01 - CABINA DI GRANIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	14.500	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E02 - CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE A

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	29.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE E03 - CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE B

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	29.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE E04 - FORNO DI POLIMERIZZAZIONE A

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E05 - FORNO DI POLIMERIZZAZIONE B

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E06 - RECUPERATORE POLVERI VERNICIANTI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce + filtro a tasche in serie

Portata massima	6.000	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	12,5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Gambettola, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E01, E02, E03, E04, E05, E06** con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E01, E02, E03, E04, E05, E06** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E01, E02, E03, E04, E05, E06** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta

fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E01, E02, E03, E04, E05, E06** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
 10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da

consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. Ogni **interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E01, E02, E03, E06** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in

emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

15. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore

dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.